



# COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

Il presente regolamento:

- 1) E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/01/1984 con atto n.314;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 19/01/1984 AL 03/02/1984 senza che nessun richiamo si stato pervenuto contro la medesima;
- 3) E' stato inviato al Co.Re.Co. il 18/01/1984 Prot.n. 865;
- 4) E' stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 30/04/1984;
- 5) E' stato pubblicato dal 01/05/84 al 15/05/1984;
- 6) E' stato inviato al Co.Re.Co. il 30/04/1984 Prot. n. 6004; al quale è pervenuto il 02/05/1984
- 7) E' stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 02/06/1984 al 17/06/1984 senza cha siano pervenute rimostranze o reclami contro il medesimo;

# INDICE

- Art.1** - **Fonti Legislative**
- Art.2** - **Numero dei Giochi**
- Art.3** - **Zone e distanze minime**
- Art.4** - **Superfici minime**
- Art.5** - **Nuove licenze**
- Art.6** - **Termine per l'attivazione dell'esercizio**
- Art.7** - **Altri obblighi del titolare**
- Art.8** - **Rinnovo annuale**
- Art.9** - **Trasferimento**
- Art.10** - **Subingresso**
- Art.11** - **Orario di apertura**
- Art.12** - **Licenze già esistenti**
- Art.13** - **Sanzioni**

**ART.1**  
**FONTI LEGISLATIVE**

L'apertura di nuove sale giochi è subordinata al rilascio della licenza da parte del Sindaco a norma dell'art. 198 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Tale licenza è disciplinata dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 86 seguenti) approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche e integrazioni, nonché del relativo regolamento.

**ART.2**  
**NUMERO DEI GIOCHI**

Presso gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, senza autorizzazione per l'apertura di una sala giochi, non è consentito installare più di quattro apparecchi.

**ART.3**  
**ZONE E DISTANZE MINIME**

Non potrà essere autorizzato un nuovo esercizio o il trasferimento di un esercizio o il trasferimento di un esercizio esistente qualora lo stesso venga a collocarsi in zona sufficientemente servita da altre attività dello stesso genere.

Si considera zona sufficientemente servita quella compresa nel raggio di 500 ml. Da un esercizio già esistente.

La distanza minima tra ciascuna sala giochi e le scuole, le chiese ed i luoghi di cura è fissata in 150 metri, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

**ART.4**  
**SUPERFICIE MINIMA**

Il locale dovrà avere una superficie minima di mq. 120, esclusi eventuali accessori e servizi.

La superficie minima richiesta nel Centro Storico è ridotta a mq. 60.

La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 50% della superficie utile.

L'esercizio dovrà essere dotato di una zona di parcheggio di pertinenza secondo le previsioni delle vigenti norme urbanistiche.

## **ART.5 NUOVE LICENZE**

Per il rilascio di una nuova licenza va presentata domanda in bollo al Sindaco.

Nella domanda l'interessato dovrà specificare l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio, indicando le proprie generalità e il Codice Fiscale.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere indicati anche la denominazione o ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) elenco dei diversi tipi di attrezzatura utilizzata, specificando il numero dei pezzi e allegando il relativo regolamento;
- 2) qualora l'attività sia svolta per conto di una società dovranno essere prodotte le deliberazioni dell'organo competente che autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza e l'atto costitutivo della società debitamente registrato.

Per la definizione dell'istruttoria dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti:

- 3) certificato sanitario di idoneità del locale;
- 4) nulla osta della S.I.A.E.;
- 5) dichiarazione che l'impianto elettrico è conforme alle norme C.E.I.;
- 6) documentazione comprovante la disponibilità del locale, del quale si dovrà fornire una piantina planimetrica in scala 1:100;
- 7) licenza o concessione edilizia e relativo progetto approvato per i locali costruiti precedentemente all'entrata in vigore delle leggi urbanistiche, certificato catastale;

A documentazione acquisita la sala attrazioni dovrà essere sottoposta a collaudo da parte del tecnico comunale il quale stabilirà le prescrizioni ritenute opportune.

(A titolo di esempio porte facilmente apribili dall'interno, pedane da collocare sotto ai giochi per evitare vibrazioni, insonorizzazione del locale, adozioni di materiali non infiammabili e vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei locali di pubblico trattenimento).

## **ART.6 TERMINE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO**

Il Sindaco comunica l'esito della domanda ad istruttoria ultimata. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 ogni provvedimento di rilascio della licenza per l'apertura di sale giochi è adottato previa comunicazione al Prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

Il provvedimento di diniego viene notificato previa acquisizione del parere conforma del Prefetto.

L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di accoglibilità dell'istanza.

Detto termine può essere prorogato di tre mesi in caso di comprovata forza maggiore.

## **ART. 7 ALTRI OBBLIGHI DEL TITOLARE**

Il titolare o il gestore ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, nonché il regolamento di ciascun gioco ammesso.

E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

## **ART.8 RINNOVO ANNUALE**

Le licenze sono soggette al rinnovo annuale che va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Le istanze in carta legale dovranno contenere specificatamente:

- a) le generalità, il numero di codice fiscale ed il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere indicati oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
- b) l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio dichiarando di avere la piena disponibilità del locale e precisando altresì se lo stesso ha subito o meno modifiche rispetto all'anno precedente;
- c) la dichiarazione sotto la propria personale responsabilità, di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- d) la precisazione se i giochi sono gli stessi della precedente licenza scaduta;
- e) la dichiarazione di aver eseguito e di attenersi alle prescrizioni contenute nel verbale di collaudo già effettuato dal tecnico comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nulla osta della S.I.A.E.;
- 2) marca da bollo nella misura di legge;
- 3) titolo di polizia scaduto;

Per i giochi nuovi allegare fotografia degli apparecchi da gioco e copia del relativo regolamento.

## **ART.9 TRASFERIMENTO**

Per ottenere il trasferimento di un esercizio dovrà essere presentata domanda, alla quale dovranno essere allegati i documenti di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art.5.

Qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore, lo stesso può essere autorizzato anche in deroga alle distanze minime previste dall'art. 3 ed alla superficie minima prevista dall'art.4.

Detta deroga è comunque concedibile per un solo anno.

Si considerano cause di forza maggiore: lo sfratto dichiarato con sentenza divenuta esecutiva per motivi non imputabili al conduttore e l'inagibilità dei locali dichiarata dalle Autorità Pubbliche e altri casi ritenuti tali con deliberazione del Consiglio Comunale.

Spetta comunque al richiedente dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

## **ART.10 SUBINGRESSO**

Il subingresso nella titolarità dell'esercizio è consentito quando avvenga la cessione in proprietà o in affitto dell'azienda o di successione ereditaria.

In caso di subingresso "inter vivos" i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- contratto di cessione o di affitto di azienda debitamente registrato;
- documento comprovante la disponibilità del locale
- rinuncia del precedente titolare.

In caso di subingresso "mortis causa" i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- denuncia di successione debitamente registrata o atto notorio dal quale risultino gli eredi;
- documento comprovante la disponibilità del locale.

Il subentrante dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della seguente ulteriore documentazione:

- nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo intestato a proprio nome;
- dichiarazione di inizio attività della S.I.A.E.

## **ART.11 ORARIO DI APERTURA**

L'orario che le sale giochi dovranno rispettare è il seguente:

- periodo invernale (dal 1 settembre al 30 giugno):  
dalle ore 13 alle 23; giornate festive e prefestive: dalle ore 9 alle ore 24;

- periodo estivo (dal 1 luglio al 31 agosto): dalle ore 9 alle ore 23; giornate festive e prefestive: dalle ore 9 alle ore 24.

E' obbligatoria una intera giornata di chiusura infrasettimanale.

Potranno essere concesse deroghe nel periodo natalizio o in occasione di altre festività.

## **ART.12 LICENZE GIA' ESISTENTI**

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Le eventuali domande di rilascio di nuove sale giochi e trasferimento, in istruttoria e non definite, saranno assoggettate alla procedura stabilita dal presente regolamento.

Gli esercizi già esistenti dovranno, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, adeguarsi alle norme in esso contenute, salvo l'adeguamento alla superficie minima.

## **ART. 13 SANZIONI**

Oltre a quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti, le infrazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da L. 800 a L. 200.000, come previsto dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3/3/1934, n. 383 e successive modifiche.

Nel caso di reiterata violazione di quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, il Sindaco potrà disporre la chiusura dell'esercizio fino ad un mese.